

# Comune di Colonna

Provincia di Roma

C O M U N E



C O L O N N A

## **Regolamento Comunale Tutela degli Animali.**

Approvato con Deliberazione del Consiglio n. 44 del 30/11/2020

## Sommario

<b>Titolo I - PRINCIPI</b>	3
Art. 1 - Profili istituzionali	4
Art. 2 - Valori etici e culturali	4
Art. 3 - Competenze del Sindaco	4
Art. 4 - Tutela degli animali	5
<b>Titolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	5
Art. 5 - Definizioni	5
Art. 6 - Ambito di applicazione	5
<b>Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	5
Art. 7 - Obblighi dei detentori di animali	5
Art. 8 - Maltrattamento di animali	6
Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica	8
Art. 10 - Abbandono di animali	8
Art. 11 - Avvelenamento di animali	8
Art. 12 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri	8
Art. 13 - Accesso degli animali Sui servizi di trasporto pubblico	9
Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali	9
Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio	9
Art. 16 - Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali	9
Art. 17 - Smarrimento - Rinvenimento - Affidato	10
Art. 18 - Fuga, cattura, uccisione di animali	10
Art. 19 - Pet therapy	11
Art. 20 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali	11
Art. 21 - Macellazione degli animali	12
Art. 22 - Inumazione di animali	12
Art. 23 - Destinazione di cibo per animali	13
Art. 24 - Scelte alimentari	13
Art. 25 - Associazioni animaliste e zoofile	13
<b>Titolo IV - CANI</b>	13
Art. 26 - Attività motoria e rapporti sociali	13
Art. 27 - Divieto di detenzione a catena	14
Art. 28 - Dimensioni dei recinti	14
Art. 29 - Guinzaglio e museruola	14
Art. 30 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati	14
Art. 31 - Aree e percorsi destinati ai cani	15
Art. 32 - Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti)	15
Art. 33 - Cani liberi accuditi	15
Art. 34 - Raccolta deiezioni	16

Art. 35 - Centri di addestramento-educazione	16
Art. 36 - Canili	16
Art. 37 - Adozioni	17
<b>Titolo V - GATTI</b>	17
Art. 38 - Definizione dei termini usati nel presente titolo	17
Art. 39 - Tutela dei gatti liberi	17
Art. 40 - Compiti dell'Azienda ASL	17
Art. 41 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e	17
Art. 42 - Colonie feline	17
Art. 43 - Alimentazione dei gatti	18
<b>Titolo VI - CAVALLI</b>	18
Art. 44 - Principi distintivi	18
Art. 45 - Razze di cavallo idonee per il trasporto pubblico	18
Art. 46 - Abilitazione del cavallo	19
Art. 47 - Limitazioni all'uso del cavalli	19
Art. 48 - Revoca della licenza	19
<b>Titolo VII - AVIFAUNA</b>	19
Art. 49 - Detenzione e tutela dell'avifauna	19
Art. 50 - Dimensioni delle gabbie	20
<b>Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI</b>	20
Art. 51 - Detenzione di specie animali acquatiche	20
Art. 52 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari	21
Art. 53 Divieti	21
<b>Titolo IX - PICCOLA FAUNA</b>	21
Art. 54 Tutela della piccola fauna	21
<b>Titolo X - ARTROPODI (insetti e ragni)</b>	22
Art. 55 - Tutela degli artropodi	22
<b>Titolo XI - ANIMALI ESOTICI</b>	22
Art. 56 - Tutela degli animali esotici	22
<b>Titolo XI - MODALITÀ' DI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTENDAMENTO PER CIRCHI E MOSTRE VIAGGIANTI</b>	23
Art. 57 – Disposizioni Generali	23
<b>Titolo XII - DISPOSIZIONI FINALI</b>	24
Art. 58 - Sanzioni	24
Art. 59 - Vigilanza	25
Art. 60 - Incompatibilità ed abrogazione di norme	25
<b>ALLEGATO A: LINEE GUIDA PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI</b>	26

## **Titolo I - PRINCIPI**

### **Art. 1 - Profili istituzionali**

1. Il Comune di Colonna, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali.
2. Il Comune di Colonna, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

### **Art. 2 - Valori etici e culturali**

1. Il Comune di Colonna, in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali.
2. Il Comune di Colonna, opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Colonna, valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

### **Art. 3 - Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli articoli 823, 826, 927 e 931 del Codice Civile, esercita la proprietà e la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale,
2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela della specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
4. Il Sindaco, anche per adempiere ai compiti affidati in tema di animali dalle leggi e dal presente Regolamento, può costituire un ufficio e nominare un Responsabile amministrativo per i diritti degli animali, nonché un eventuale Consigliere Comunale delegato a tale scopo; tale ufficio avrà le sottoindicate competenze:
  - a) Promozione di analisi, studi e programmi di intervento sulla presenza e lo status di animali finalizzati alla risoluzione dei problemi che direttamente o indirettamente gli animali possono avere nel territorio comunale;
  - b) Promozione della divulgazione alla cittadinanza delle informazioni e delle conoscenze nonché delle eventuali disposizioni amministrative riguardo gli animali offerte dal Comune di Colonna nel settore della tutela e dell'assistenza degli animali attraverso mass-media, seminari e conferenze, apposite pubblicazioni rivolte in generale ai cittadini, e più in particolare al mondo della scuola, ai giovani, agli affidatari di animali domestici ed a quanti amano e/o hanno rapporti con gli animali di città;

- c) Promuove il coordinamento tecnico-funzionale tra i diversi soggetti coinvolti (Enti Pubblici, Forze di Polizia, Istituzioni scolastiche, medici veterinari, associazioni di volontariato, singoli cittadini) al fine di realizzare la diffusione di valori etici e culturali.

#### **Art. 4 - Tutela degli animali**

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune, in base alla Legge 281/91 ed alla conseguente legge regionale 34/97, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

### **Titolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 5 - Definizioni**

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

#### **Art. 6 - Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Colonna.

### **Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 7 - Obblighi dei detentori di animali**

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
2. In particolare, il detentore di animali d'affezione è tenuto a:
  - a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie;
  - b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
  - c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
  - d) iscriverlo all'anagrafe regionale;
  - e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
  - f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
  - g) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di cani e gatti che non provvede alla sterilizzazione degli animali, deve avere la certezza di collocare i cuccioli senza ricorrere alle strutture pubbliche o gestite dalle associazioni di volontariato.
  - h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;

- i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.
3. Gli animali di affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.
4. I proprietari di cani, entro quindici giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate all'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.

### **Art. 8 - Maltrattamento di animali**

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
4. È vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
6. È vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
7. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
9. È vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
10. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
11. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
13. È vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
14. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenimento al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all'ombra e con i finestrini aperti. È altresì vietato trasportare in carrelli chiusi.

15. È vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.
16. È vietato mantenere animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
17. È vietato tenere animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali.
18. È vietato mettere gatti alla catena o portarli con guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
19. È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali presenti nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
20. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
21. È vietata la detenzione ed il commercio su tutto il territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveleno.
22. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela degli animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.
23. Se non per motivi di tutela degli stessi animali, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente.
24. È vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
25. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale,
26. È vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario "o da un educatore cinofilo iscritto all' Albo regionale degli esperti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2004, n.847, che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
27. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.
28. È vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

### **Art 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica**

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari controlli che escludano danni agli animali
3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

### **Art. 10 - Abbandono di animali**

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
3. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

### **Art. 11 - Avvelenamento di animali**

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.
2. I medici veterinari operanti all'interno del territorio comunale sono obbligati a segnalare al Sindaco o suo delegato tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione, ove possibile, dovranno essere indicati: la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

### **Art. 12 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri**

1. Nei punti delle sedi stradali dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune installa degli idonei rallentatori stradali.
2. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche

e parchi deve essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.

### **Art. 13 - Accesso degli animali Sui servizi di trasporto pubblico**

1. È consentito l'accesso degli animali domestici su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Colonna secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.
2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino. La salita sui mezzi di superficie è concessa dalla porta anteriore.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi in prossimità del conducente ed aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura,
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico cani di grande taglia ed animali appartenenti a specie selvatiche, ad eccezione di quelli oggetto di soccorso.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.
6. Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

### **Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali**

1. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca.

### **Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio**

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. È altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

### **Art. 16 - Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali**

1. Nelle more dell'approvazione di legge regionale, è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche

che selvatiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate previo parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali. Non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati.

2. È vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione scientifica CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998. Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in loco.
4. È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
6. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali che potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono.

#### **Art. 17 - Smarrimento - Rinvenimento - Affidò**

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda ASL competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda ASL competente per territorio e alla Polizia Municipale.
3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio Veterinario (dell'Azienda ASL competente per territorio e al Comando di Polizia Municipale).
4. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie ai fine di garantire il buon esito dell'intervento.
5. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

#### **Art. 18 - Fuga, cattura, uccisione di animali**

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio ed alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda ASL può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità, il Sindaco, ricevuto il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL può autorizzare l'abbattimento dell'animale,

2. La soppressione di cani e gatti è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio ed all'Ufficio competente per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.
3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipali o convenzionati con il Comune di Colonna potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità e soltanto previo benessere del Servizio Veterinario.

#### **Art. 19 - Pet therapy**

1. Il Comune di Colonna promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet-therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
8. Gli animali in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2.

#### **Art. 20 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali**

1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette ad autorizzazione, sentito il parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali, in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno richiesta almeno trenta giorni prima dell'evento, specificando il nominativo del medico veterinario responsabile dell'assistenza zoiatrica presente per tutta la durata della manifestazione, elenco, origine e proprietari di tutti gli animali.
2. È fatto divieto agli esercizi commerciali in sede fissa di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.

3. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
4. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
5. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 7, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
6. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
7. Con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio competente per la tutela degli animali potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
8. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti all'Ufficio competente per la tutela degli animali del comune di Colonna con cadenza trimestrale.
9. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.
10. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve rispettare le norme di polizia veterinaria contenute nel DPR 320/1954.
11. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.
12. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

#### **Art. 21 - Macellazione degli animali**

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ASL. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.
2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
3. È fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.

#### **Art. 22 - Inumazione di animali**

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli

umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio.

2. Il Comune di Colonna può concedere, anche ai sensi della normativa regionale vigente, appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

### **Art. 23 - Destinazione di cibo per animali**

1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

### **Art. 24 - Scelte alimentari**

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Colonna viene garantita, a chiunque ne faccia espressa dichiarazione scritta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali, uova da allevamento all'aperto) oppure vegano (nessun prodotto di origine animale).

### **Art. 25 - Associazioni animaliste e zoofile**

1. Le associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
  - a. possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
  - b. collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento,
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

## **Titolo IV - CANI**

### **Art. 26 - Attività motoria e rapporti sociali**

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo.
3. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
4. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani. da usare con regolarità per ogni cane detenuto.

5. Al fine di tutelarne il benessere, è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.

#### **Art. 27 - Divieto di detenzione a catena**

1. È vietato detenere cani legati o a catena. È permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

#### **Art. 28 - Dimensioni dei recinti**

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri 9 quadrati per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.

#### **Art. 29 - Guinzaglio e museruola**

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambi i dispositivi.
2. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati, purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico; quando, trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet-therapy.
3. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

#### **Art. 30 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati**

1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato.
2. Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. È sempre vietata la presenza di cani, di qualunque taglia, presso i parchi giochi Comunali riservati ai bambini, in aree verdi annesse a edifici e/o monumenti di particolare pregio locale destinate a visite da parte di scolaresche, in aree destinate e attrezzate per particolari scopi ludico e/o educativi.
4. I cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile e museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore possono accedere in tutti i cimiteri. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita

a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

### **Art. 31 - Aree e percorsi destinati ai cani**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti.

### **Art. 32 - Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti)**

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Colonna.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

### **Art. 33 - Cani liberi accuditi**

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della normativa regionale che prevede la figura del cane di quartiere e della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune di Colonna riconosce e promuove la figura del cane libero accudito.
2. Le associazioni animaliste o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, propongono all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed al Servizio veterinario della Azienda ASL territorialmente competente per il parere tecnico, il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione volto a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento dei cani.
3. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della Azienda ASL territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda ASL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, regolarmente iscritte all'Albo regionale.
4. I cani liberi accuditi, dopo vaccinazioni e sterilizzazioni, devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome dell'associazione animalista di riferimento o del privato cittadino o del competente Ufficio comunale per la tutela degli animali e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente la dicitura "cane libero accudito". Recapito telefonico e dati del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale.
5. I cani liberi accuditi sono reimmessi sul territorio e sono seguiti a titolo gratuito, per quanto di competenza, dal Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio, o da un medico

veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda ASL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'albo regionale.

#### **Art. 34 - Raccolta deiezioni**

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.
2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

#### **Art. 35 - Centri di addestramento-educazione**

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio competente per la tutela degli animali sentito il Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Art. 36 - Canili**

1. Presso il canile sanitario convenzionato, a garanzia del benessere degli animali ivi detenuti ed ai fini del raggiungimento del numero massimo di adozioni possibili così come previsto dalle norme regionali e nazionali in vigore, dovrà operare- se presente sul territorio- almeno un'associazione animalista riconosciuta di volontariato delegata a tale scopo dal Sindaco o suo delegato.
2. Volontari di ogni associazione, riconoscibili da un tesserino con foto apposta permanentemente durante le attività, opereranno con la stipula di una propria assicurazione di responsabilità civile e saranno impiegati per svolgere azioni di accudimento e socializzazione dei cani, iniziative periodiche di pubblicizzazione dell'adottabilità dei cani in collaborazione con il Comune, potendo anche accedere alla visione delle schede sanitarie degli animali ed alla visione dei registri di carico, trasferimento provvisorio e scarico degli animali.
3. Il canile sanitario convenzionato dovrà assicurare un'apertura oraria quotidiana ai volontari ogni giorno della settimana, ed un'apertura in almeno due giorni della settimana, di cui uno sarà obbligatoriamente il sabato, ai cittadini che vorranno visitare la struttura anche al fine di fare un'adozione.

### **Art. 37 - Adozioni**

1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani possono essere effettuati esclusivamente presso il canile sanitario convenzionato o con garante un'associazione riconosciuta di volontariato animalista. Per tale pratica il Sindaco o suo delegato adotterà un modulo ufficiale per l'operazione.

## **Titolo V - GATTI**

### **Art. 38 - Definizione dei termini usati nel presente titolo**

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

### **Art. 39 - Tutela dei gatti liberi**

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune di Colonna.

### **Art. 40 - Compiti dell'Azienda ASL**

1. L'Azienda ASL provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed associazioni animaliste all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

### **Art. 41 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e**

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria ASL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione.
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 42 - Colonie feline**

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Colonna che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio in collaborazione con L'Ufficio competente, le associazioni e i singoli cittadini.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

### **Art. 43 - Alimentazione dei gatti**

1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

## **Titolo VI - CAVALLI**

### **Art. 44 - Principi distintivi**

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino, del proprietario o per mancata idoneità all'abilitazione, così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
3. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. È fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri.
5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati;
6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
7. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
  - a. la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
  - b. il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
  - c. il Servizio Veterinario Azienda ASL verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali.

### **Art. 45 - Razze di cavallo idonee per il trasporto pubblico**

1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli e loro incroci:
  - T.P.R, (Tiro pesante rapido) o altre razze da tiro
  - Lipizzani
  - Maremmani
  - Trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso.
2. Il rilascio di nuove licenze è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma precedente.

#### **Art. 46 - Abilitazione del cavallo**

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza.
2. Tale abilitazione sarà rilasciata dal Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio in base al luogo di dimora stabile del cavallo, che provvederà alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica.
3. L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati è attestata in forma scritta e tramite microchip applicato da un veterinario sull'animale.
4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio.

#### **Art. 47 - Limitazioni all'uso dei cavalli**

1. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente. I cavalli che svolgono attività di trazione devono essere dotati di appositi supporti alti a contenere le deiezioni.
2. È fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo.
3. Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 17,00.

#### **Art. 48 - Revoca della licenza**

1. Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali, o in caso di macellazione o cessione per la macellazione del cavallo, o in caso di utilizzo di un cavallo privo dell'abilitazione.

### **Titolo VII - AVIFAUNA**

#### **Art. 49 - Detenzione e tutela dell'avifauna**

1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
  - è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero. Il Comune incentiverà, per le persone che stabilmente forniscono mangime a questi animali, la distribuzione di mangime adatto che dovrà essere somministrato in apposite aree individuate;
  - è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. A tal fine può essere consultato l'Ufficio competente.
3. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dell'Ufficio competente.
4. È vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezioni di quelli curati dagli autorizzati Centro di Recupero Animali Selvatici.

5. È consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile previa comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali.

#### **Art. 50 - Dimensioni delle gabbie**

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni ed il rispetto delle caratteristiche eco comportamentali delle singole specie, devono essere garantite dimensioni sufficienti per le gabbie che detengono uccelli. Con Ordinanza Sindacale, su proposta dell'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali, potranno essere specificate tali dimensioni.
2. È obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.
4. È fatto assoluto divieto di:
  - a. lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici; .
  - b. strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
  - c. amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
  - d. mantenere i volatili legati al trespolo;
  - e. distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori,
  - f. danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio Diritti Animali del Comune.
  - g. effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo,
  - h. esporre volatili selvatici.
  - i. è vietato l'uso di dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
  - j. il presente comma 4 non si applica agli autorizzati Centri di Recupero animali selvatici.

### **Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI**

#### **Art. 51 - Detenzione di specie animali acquatiche**

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.

### **Art. 52 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari**

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente,
3. ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico- fisiche e di temperatura devono essere alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

### **Art. 53 Divieti**

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
  - a. lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente articolo 52;
  - b. conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi 28 lamellibranchi (cosiddetti frutti di mari), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
  - c. procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
  - d. Mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
  - e. Tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

## **Titolo IX - PICCOLA FAUNA**

### **Art. 54 Tutela della piccola fauna**

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21 .05. 1992 (recepita con DPR 08.09. 1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n. 157/92, nella L.R. 5 aprile 1988 n. 18, il Comune di Colonna tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali- le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
  - a. tutte le specie appartenenti alla classe degli anfibi;
  - b. tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei rettili;
  - c. tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1 992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
  - d. tutti i crostacei di specie autoctone;

- e. tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. È tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroteri di specie autoctone.
- 3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 5.
- 4. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.

## **Titolo X - ARTROPODI (insetti e ragni)**

### **Art. 55 - Tutela degli artropodi**

- 1. Constatato che alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell'equilibrio ecologico del territorio ma anche del patrimonio culturale e storico della città e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza, in giardini, ville storiche e parchi è particolarmente tutelata la presenza di tutti gli animali invertebrati ad eccezione di infestazioni nocive alle specie vegetali o animali. Il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.

## **Titolo XI - ANIMALI ESOTICI**

### **Art. 56 - Tutela degli animali esotici**

- 1. Ai sensi della legge regionale n. 89 del 12 Dicembre 1990 per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
- 2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda ASL territorialmente competente.
- 3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 Dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
- 4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
- 5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
- 6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
- 7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
- 8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario locale territoriale competente.
- 9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.

10. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della Commissione Regionale di cui all' articolo 7 della legge regionale vigente.
13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'Azienda ASL accertare:
  - a. la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio.
  - b. che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

## Titolo XI - MODALITÀ' DI AUTORIZZAZIONE

### ALL'ATTENDAMENTO PER CIRCHI E MOSTRE VIAGGIANTI

#### Art. 57 – Disposizioni Generali

1. Circhi equestri sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo. Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (non superiore a 30 giorni), comprendente i giorni utilizzati per l'installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo. Le domande dovranno pervenire tra il 120° e 60° giorno antecedente l'inizio del periodo richiesto. Il Dirigente responsabile assegnerà le Concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute. In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale. Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui allegare:
  - a) Documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono;
  - b) Documento d'identità del/dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale.
  - c) Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
  - d) Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
  - e) Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;

- f) Copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore. f.1  
Il contratto del veterinario deve prevedere:
- 1) l'impostazione di un programma di medicina preventivo;
  - 2) la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi;
  - 3) l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso;
  - 4) l'eventualità di pratica dell'eutanasia, se necessario;
  - 5) consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.
2. Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda corrisponde a verità. Ai sensi degli art.li 7 e 9 della legge 241 del 1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio di procedimento in relazione alla domanda, in base alle norme indicate sulla partecipazione sono anche i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali, come le Associazioni animaliste locali, possono subire un pregiudizio concreto ed attuale dall'adozione del provvedimento finale.
3. Altri documenti:
- a) Planimetria con data e firma;
  - b) Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso. Si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità.
  - c) Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali
  - d) Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e 28 nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati.
  - e) Copia dell'autorizzazione prefettizia.
4. La mancanza dei requisiti richiesti per la domanda (art 2 comma a fino a k) comporta l'inammissibilità della domanda; l'incompletezza o la falsità di alcuni tra i documenti richiesti per la domanda (art 2 comma a fino a k) può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa espresso riferimento a quanto riportato nelle linee guida CITIES (**Allegato A**)

## Titolo XII - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 58 - Sanzioni

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00, a titolo di

sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689.

2. Chiunque commette una violazione degli articoli 8,9, 11, 15,16 e 20 del presente Regolamento che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 Novembre 1981, n.689.
3. Nei casi previsti dalla medesima legge n. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché - ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario - dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato, salvo casi di urgenza e necessità, viene affidato temporaneamente in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convocazione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata il benessere dell'animale.
4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.
5. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

#### **Art. 59 - Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Colonna, le Guardie Zoofile e le Guardie Ecologiche volontarie.
2. Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

#### **Art. 60 - Incompatibilità ed abrogazione di norme**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili, contenute nelle Ordinanze vigenti in materia, antecedenti al presente Regolamento.

# Comune di Colonna

Provincia di Roma

C O M U N E



C O L O N N A

## **Regolamento Comunale Tutela degli Animali**

**ALLEGATO A: LINEE GUIDA PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI NEI  
CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI**

## LINEE GUIDA PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI

### PREMESSA

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica ha emanato le prime linee guida di indirizzo per il mantenimento di animali presso circhi e mostre itineranti. Trascorsi sei anni dall'approvazione del documento, tenuto conto delle ricadute applicative e delle nuove conoscenze acquisite in materia, è sentita l'esigenza di aggiornare la disciplina di riferimento per renderla più aderente alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

#### 1) Finalità e obiettivi

Le presenti linee guida si prefiggono prioritariamente di:

- fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l'ambito di applicazione anche ad altre specie animali;
- proporre un protocollo operativo alle Amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento dell'attività circense presso i Comuni italiani.

Le presenti linee guida hanno, inoltre, lo scopo di:

- verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al seguito di circhi e mostre itineranti, anche tramite la definizione di più chiare indicazioni sulle misure minime di ricoveri e spazi a loro disposizione e sugli arricchimenti ambientali da adottare per soddisfare esigenze etologiche;

- consentire alle Amministrazioni locali ed agli organi di vigilanza competenti in materia di accertare preventivamente la presenza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento.

## 2) Campo di applicazione:

- A differenza di quanto precedentemente stabilito, le presenti linee guida vanno applicate a tutti gli animali esotici ivi indicati, detenuti nei circhi, nelle mostre itineranti ovvero presso qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo.

## 3) Considerazioni di carattere generale:

- **idoneità prefettizia alla detenzione di animali pericolosi**: l'autorità prefettizia, in sede di rilascio dell'idoneità alla detenzione di animali pericolosi, avrà cura di verificare che l'autorizzazione sia corredata da tutti i documenti, opportunamente vidimati, che attestino il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare:
  - planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
  - descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc.
  - nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita degli animali al seguito, trattandosi di misure volte alla tutela dell'incolumità pubblica, una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti:
    - garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l'accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e atteggiamenti pericolosi per le persone stesse;
    - garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

La presenza di tale documentazione agevolerà l'attività di vigilanza del Servizio veterinario dell'ASL al momento dell'attendamento del circo/mostra itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti;

- **registro di carico e scarico**: accanto al registro CITES, rilasciato dal Corpo Forestale dello Stato, per la detenzione di animali in Appendice, deve essere presente anche il registro di carico e scarico di tutti gli animali non CITES detenuti. Dal momento che nei precedenti criteri non era stato chiaramente identificato quale fosse l'organo deputato al rilascio e vidimazione di tale registro, si specifica che dovrà essere il Servizio veterinario dell'ASL, ove ha sede legale il circo/mostra viaggiante, ad assolvere a tale adempimento.

A partire dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il registro non CITES potrà essere sostituito da quello previsto all'art. 5 della normativa comunitaria.

Inoltre, entrambi i registri dovranno essere tenuti al seguito del circo/mostra viaggiante, e non presso la direzione come stabilito nei precedenti criteri, in modo da favorire le operazioni di vigilanza da parte del Servizio veterinario dell'ASL o altri organi di controllo.

Inoltre, dal punto di vista procedurale, si fornisce, come allegato ai criteri, un **protocollo operativo** (Allegato 1) e la **scheda informativa** (Allegato 2) per i Comuni: in questo modo le Amministrazioni potranno disporre di uno strumento agevole per la gestione e pianificazione degli interventi su questo tipo di manifestazioni.

## **CRITERI GENERALI PER LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI.**

**Criterio 1: DENOMINAZIONE CIRCO.** Ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile; i seguenti criteri si applicano a qualsiasi struttura circense o mostra itinerante che operi in Italia ovvero a qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo.

Ad ogni individuo appartenente a specie animali tenute in cattività dall'uomo, qualunque sia il campo in cui vengono utilizzati, devono essere garantite adeguate condizioni di benessere. Pertanto il rispetto dei criteri indicati viene esteso a tutte le strutture ed ai singoli cittadini che praticano spettacoli che prevedono l'uso di animali vivi. Nel caso di animali appartenenti a specie pericolose, il rilascio di un certificato di idoneità prefettizia è condizione necessaria per poter operare in Italia ed è richiesta anche ad ogni spettacolo di cui sopra in visita nel nostro Paese; nel caso delle altre specie il rispetto dei criteri è condizione fondamentale per poter praticare l'attività circense o di mostra viaggiante.

Ogni circo deve essere identificabile da un nome univoco e non sostituibile.

Inoltre è altamente auspicabile che ogni struttura circense che detiene animali aderisca ad un ente professionale qualificato, quale ad esempio l'Ente Nazionale dei Circhi. Tra i compiti dei citati enti rientra anche la diffusione delle normative nazionali, comunitarie e internazionali al fine di un loro adeguato rispetto.

**Criterio 2: LEGALE RAPPRESENTANTE.** In ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore delle attività che vi si svolgono.

Ogni struttura deve disporre di un rappresentante legale responsabile della struttura.

In ogni circo dovrà essere identificato un gestore, nominato dal legale rappresentante, quale figura responsabile delle azioni di tutto lo staff, della pianificazione delle attività e del mantenimento della struttura, nonché delle condizioni degli animali e delle condizioni dell'ambiente in cui vivono. In particolare il gestore è responsabile:

1. del benessere degli animali nella struttura;
2. della regolarità delle ispezioni sanitarie e di un immediato intervento veterinario qualora necessario;

3. dell'igiene e della qualità dell'ambiente nelle strutture in cui è ospitato ogni esemplare;
4. della regolarità dei documenti e del rispetto di tutte le normative;
5. dell'assunzione, la formazione e la supervisione del personale;
6. della gestione dei programmi di riproduzione in cattività, della identificazione e della manipolazione degli animali;
7. dell'aggiornamento degli archivi, delle statistiche e della stesura di rapporti annuali.

**Criterio 3: IDONEITA' PREFETTIZIA.** Ciascuna struttura circense o mostra itinerante che detenga specie pericolose deve essere dotata dell'idoneità prefettizia ai sensi della Legge 150/92.

L'idoneità stabilisce le specie ed il numero di animali pericolosi che possono essere ospitate e trasportate. Come richiamato, fanno inoltre parte integrante dell'idoneità, tutti i documenti che attestano il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare:

- planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
- descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc.
- nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita allo zoo, trattandosi di misure volte alla tutela dell'incolumità pubblica, una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti:
  - garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l' accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e atteggiamenti pericolosi per le persone stesse;
  - garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

La disponibilità di tale documentazione agevolerà l'attività di vigilanza del Servizio veterinario dell'ASL al momento dell'attendamento del circo/mostra itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti.

**Criterio 4: CONSULENZA DEL MEDICO VETERINARIO.** Ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario.

Ogni struttura deve prevedere un contratto o un rapporto di consulenza con un veterinario che sia responsabile della salute e del corretto mantenimento degli animali. In particolare il veterinario deve provvedere ai seguenti compiti:

1. l'impostazione di un programma di medicina preventiva;
2. la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive, infestive e zoonosiche;
3. il pronto soccorso; in caso di problematiche sanitarie che prevedano un intervento urgente, la struttura potrà avvalersi di un altro Medico veterinario presente sul territorio;
4. l'eventualità di praticare l'eutanasia, quando necessario;
5. consulenze relative alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

Gli animali di nuova acquisizione, evidentemente malati o il cui stato sanitario risulta incerto, devono essere sottoposti a rigorose misure di quarantena. Gli animali feriti o in cura devono essere isolati e protetti dalla vista del pubblico e devono essere tenuti sotto il controllo del medico veterinario. Il veterinario è responsabile delle pratiche di eutanasia che può praticare a sua discrezione, previa consultazione con il gestore e quanti altri da lui coinvolti.

Ogni circo o mostra viaggiante deve mantenere un archivio delle cartelle cliniche, accurato e aggiornato per tutti gli animali ospitati, tale da consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni individuo; sulla cartella clinica dovranno essere riportate, possibilmente, le seguenti voci:

1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi (microchip, dati segnaletici, etc.);
4. dettagli sulla natura della malattia e della patologia;
5. dettagli sulla diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticate;
6. dettagli sui programmi di cura e riabilitazione;
7. effetti del trattamento;
8. eventi riproduttivi;
9. diagnosi post mortem.

Si precisa che per gli animali già provvisti di libretto sanitario o di passaporto individuale (es: equidi, cani), tali documenti possono essere considerati sostitutivi della cartella clinica.

**Criterio 5: PERSONALE.** Ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere disponibili le relative qualifiche professionali, le mansioni affidate e il curriculum professionale. Sarebbe opportuno che tutto il personale del circo frequentasse corsi di formazione professionale qualificati, relativi alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso, etc.).

**Criterio 6: CITES.** Il reperimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività o comunque effettuato in ottemperanza della normativa CITES e dei relativi regolamenti comunitari.

Al riguardo, si raccomanda la definizione di programmi di riproduzione controllata e di corretta gestione degli animali al seguito, in modo da evitare, causa ad esempio l'eccessivo numero di nascite (soprattutto per i grandi felini), il mancato rispetto delle presenti linee guida o successive difficoltà negli scambi e nelle acquisizioni di animali tra le varie strutture circensi.

Inoltre, nei casi di cui all'art. 8 bis della Legge 150/92 e s.m.i., il responsabile del circo/mostra viaggiante metterà a disposizione, su richiesta dell'Autorità competente, idonei campioni per la promozione della "banca DNA" degli esemplari di specie incluse negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i.

**Criterio 7: REGISTRO CARICO E SCARICO.** Le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere, oltre al registro CITES di cui al DM 8 gennaio 2002, un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES, che devono essere individualmente riconoscibili: nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione o cessione degli esemplari, le eventuali nascite ed i decessi, la regolare provenienza e detenzione ai sensi della normativa vigente. Tale registro, rilasciato e vidimato dal Servizio veterinario dell'ASL ove è ubicata la sede legale del circo o della mostra viaggiante, dovrà essere sempre disponibile al seguito del circo/mostra ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

A partire dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il suddetto registro potrà essere sostituito da quello previsto all'art. 5 della normativa comunitaria.

Tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi consigliati: mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip, esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi, anelli inamovibili, fotografie.

**Criterio 8: PIANO ALIMENTARE.** Ogni struttura dovrà disporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche.

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, da mantenerli in buona salute e da stimolare il normale comportamento alimentare di ogni specie. Il cibo deve essere somministrato in maniera tale che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle abitudini sociali.

Il cibo deve essere di alta qualità, non contaminato da composti chimici e stipato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, etc.) per l'alimentazione degli animali. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per le specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie che disciplinano l'alimentazione animale, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali detenuti.

**Criterio 9: VISITA AGLI ANIMALI AL SEGUITO DELLO SPETTACOLO.** La visita agli animali al seguito dello spettacolo può rappresentare, se non gestita correttamente, un momento di stress per gli animali ed un potenziale pericolo per l'incolumità dei visitatori. Pertanto, quando concessa, è necessario che gli animali siano mantenuti in strutture che permettano agli stessi di potersi sottrarre alla vista del pubblico, almeno nelle strutture interne.

In caso di visita guidata, oltre alla dichiarazione relativa alla sicurezza allegata all'idoneità prefettizia per la detenzione di animali pericolosi, dovrà inoltre essere presentato, a firma del legale rappresentante, un documento che garantisca la presenza di uno o più operatori del circo che accompagnino il pubblico nel corso delle visite e di misure di sicurezza adeguate ad evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

**Criterio 10: REQUISITI STRUTTURE.** Gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

La salute ed il benessere degli animali in cattività è totalmente dipendente dall'ambiente fisico e dagli standard di cura stabiliti dall'uomo. E' importante la conoscenza approfondita delle specie ospitate riguardo le loro esigenze e la loro biologia.

L'arricchimento ambientale deve essere considerata una componente essenziale. Ciò è legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati.

**Criterio 11: PIANO DI PULIZIA.** Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali sia della possibilità di allestire un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti, inclusi eventuali roditori. A questo scopo le gabbie devono essere progettate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio.

**Criterio 12: TRASPORTO.** I metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In nessun caso esemplari di specie incompatibili potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

Particolare attenzione deve essere posta a non imporre la vicinanza di specie per loro natura non compatibili (a causa di delicati rapporti di competizione e/o predazione). La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

**Criterio 13: PIANO DI EMERGENZA.** Le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga di tutti gli esemplari ospitati.

Il piano di emergenza dovrà essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.

**Criterio 14: ESIBIZIONI.** Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione di attendamento.

## APPENDICE A

### Criteria tecnici specifici per taxa

Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche sulla biologia e sul comportamento animale, sono stati identificati alcuni criteri per il mantenimento di alcune specie esotiche nei circhi e nelle mostre itineranti, sia per quanto riguarda le strutture interne ed esterne.

Di seguito sono elencati i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche).

La valutazione sullo stato di benessere dell'animale dovrà comunque essere effettuata in modo globale, da personale qualificato, tenendo anche conto di particolari esigenze locali, stagionali o legate a singoli animali, che, sebbene possano portare ad un parziale scostamento dai requisiti stabiliti, non compromettano il benessere animale.

Quindi, il mancato rispetto di uno o più dei suddetti requisiti, non integra automaticamente il reato di maltrattamento animale, la cui valutazione spetta comunque a personale qualificato e incaricato dall'Autorità competente, anche alla luce della recente normativa ( Legge n. 189 del 29/07/2004).

### Orientamenti generali

Le indicazioni inerenti i requisiti minimi indicati di seguito, non devono essere considerate come una giustificazione o un invito a mantenere determinate specie nei circhi. In particolare si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, ed in particolare:

primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.

### Requisiti minimi per la detenzione di animali esotici nei circhi e mostre itineranti

All'atto dell'attendamento del circo, il gestore è tenuto a predisporre ed attivare, per le specie elencate di seguito, le strutture esterne di ricovero al fine di garantire il rispetto delle condizioni di benessere.

Per “strutture interne” deve intendersi quella struttura dedicata al ricovero degli animali, utilizzabile sia per il ricovero degli stessi durante l’attendamento dell’attività circense, sia durante gli spostamenti.

Per “struttura esterna” deve intendersi la struttura all’aperto, riparata o protetta, utilizzata transitoriamente durante l’attendamento del circo allo scopo di favorire il mantenimento degli animali in condizioni di migliore detenzione.

## **1. Elefanti**

Entrambe le specie, l'Elefante africano (*Loxodonta africana*) e l'Elefante indiano (*Elephas maximus*), considerate le dimensioni e la forza, si ritengono generalmente difficili e pericolose da mantenere anche all'interno delle strutture zoologiche più qualificate. Infatti in queste specie i comportamenti aggressivi sono assai frequenti. Inoltre entrambe le specie sono minacciate di estinzione e di conseguenza incluse nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.i.

Non può essere ammessa la detenzione di un singolo animale, così come la detenzione di maschi e femmine insieme.

### **Strutture Interne**

**Dimensioni:** 15 mq per ogni individuo

**Clima:** Temperatura superiore a 15°C;

**Terreno:** Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina

N.B. L’uso delle catene per il contenimento degli elefanti è in linea di principio da evitare. Tuttavia, le catene potranno essere utilizzate per brevi periodi, per motivi sanitari e cure legate al benessere animale e di sicurezza degli operatori, purché siano rivestite per un tratto di materiale morbido, consentano agli animali di coricarsi e rialzarsi autonomamente e venga cambiata a rotazione ogni giorno la zampa a cui vengono assicurate. Le catene non sono comunque accettabili in esterni.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** 100 mq per ogni individuo.

**Clima:** Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

**Terreno:** Terreno naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali.

Tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua (se la stagione lo consente) e giocare con rami.

## Altri fattori

**Strutture interne ed esterne:** In caso di temperature esterne inferiori ai 15 °C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un'area riparata dal vento e da altre condizioni metereologiche avverse, ed in cui viene mantenuta una temperatura di circa 15°C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria, grandi abbastanza da permettere la permanenza a tutti gli esemplari, garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente. La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento.

Se la stagione lo consente, gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che desiderano e in ogni caso per almeno otto ore al giorno.

**Cura e gestione degli animali:** La presenza di curatori competenti e familiari con gli animali è considerata essenziale. L'alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere, se possibile, rami con foglie. E' necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non sia possibile gli animali devono essere annaffiati con acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde. Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

## **2. Grandi felini**

### Strutture interne

**Dimensioni:** 8 mq per individuo; altezza minima 2,20 m.

Deve essere prevista la possibilità di creare settori separati per dividere gli animali a seconda delle gerarchie interne.

Le pareti dei caravan devono essere isolate termicamente.

Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come è opportuno che vengano predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possano sdraiarsi e arrampicarsi liberamente.

**Clima:** Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del sole.

**Terreno:** Lettiera di paglia, isolata dal freddo, tavole per riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** Almeno 80 mq per 1–4 individui. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno, anche a turno.

**Clima:** Devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra.

**Terreno:** Naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia o altri materiali naturali. Devono essere presenti pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, eventualmente anche in posizione eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco. Inoltre devono essere messi a disposizione oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc..). Per i giaguari deve essere prevista la presenza di tavole su cui riposare anche per 2–3 animali, se questi sono tenuti in gruppo. I giaguari e le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno, se le condizioni climatiche lo permettono. Sempre i giaguari necessitano inoltre di strutture su cui arrampicarsi.

### **Altri fattori**

**Strutture interne ed esterne:** Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ritirarsi in ambienti riparati e coibentati.

**Spettacoli:** Sono da evitarsi gli spettacoli svolti con specie incompatibili, così come l'uso dei cerchi infuocati.

**Alimentazione:** Carne, incluse pelli e penne, freschi. Inoltre all'occorrenza dovrebbe essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali. Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana. Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l'alimentazione simultanea o comunque in condizioni di non competitività.

### **3. Orsi**

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare (*Ursus maritimus*), in considerazione delle particolari esigenze comportamentali ed etologiche, i requisiti non si riferiscono a questa specie.

### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 8 mq per individuo; altezza minima 2,5 m. (anche maggiori in alcuni casi, infatti gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori). Tutti gli individui devono poter

usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.

**Clima:** Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 °C.

**Terreno:** Lettiera con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** Per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare: almeno 100 mq per 1-2 animali e 20 mq per ogni esemplare in più. Per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato: almeno 70 mq per 1-2 animali, e 20 mq per ogni esemplare in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Clima:** Devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate.

**Terreno:** Il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo degli animali. Inoltre devono essere presenti oggetti in grado di catturare l'interesse degli animali, tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

### **Altri fattori**

#### **Strutture interne ed esterne**

Deve essere possibile installare gabbie individuali.

**Alimentazione:** Carne, pesce, verdura, frutta, pane, somministrati due volte al giorno e in modo tale da stimolare la ricerca del cibo.

#### **4. Camelidi**

Questa famiglia comprende nella Regione paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama lama*) che sono forme domestiche.

### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; 8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più.

**Terreno:** Lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** Lo spazio minimo deve essere di 200 mq per 2-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq per 2-3 esemplari (15 mq per ogni animali in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Terreno:** Terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

### **Altri fattori**

**Strutture interne ed esterne:** Gli animali non devono essere legati. I maschi manifestano talvolta atteggiamenti aggressivi e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di animali abituati a vivere insieme da lungo tempo e che convivano pacificamente. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

**Spettacoli:** Tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

**Alimentazione:** Sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Inoltre possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

## **5. Zebre**

Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione: si ritiene pertanto che debba essere posta particolare attenzione al loro utilizzo in spettacoli.

### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 8 mq per animale.

**Clima:** Protezione dalle correnti d'aria e temperatura sui 12°C circa.

**Terreno:** Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

### **Struttura esterna**

**Dimensioni:** 150 mq per 1–3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Clima:** Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

**Terreno:** Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

### **Altri fattori**

**Strutture esterne:** Gli animali non devono essere legati a pali.

## **6. Scimmie**

### **6.1 Babbuini**

#### **Strutture interne**

Dimensioni 30 mq per massimo 5 esemplari (1,5 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. I babbuini possono essere tenuti all'esterno durante tutto l'anno purché sia data loro la possibilità di ripararsi in ambienti appena riscaldati (5–8°C).

**Terreno:** Lettieria di paglia; strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adeguate al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

#### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** 30 mq per 1–5 esemplari (2 mq per ogni animale in più); altezza minima di 5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Terreno:** Strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata al numero di individui. Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

### **Altri fattori**

**Strutture interne ed esterne:** Gli animali devono essere tenuti in gruppo, non da soli. Si raccomanda di non tenere gruppi composti di soli maschi. Ad ogni modo gli spazi in cui vengono tenuti devono essere ben strutturati, e nel caso in cui siano presenti più maschi i requisiti minimi di cui sopra non possono essere considerati sufficienti e vanno adattati caso per caso.

**Alimentazione:** Gli animali devono essere alimentati almeno due volte al giorno con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali, foglie, germogli, grano, mais, ecc.

## **6.2 Scimmie cappuccine**

### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 20 mq per 2–5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m.

**Clima:** Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima di 15°C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22 °C.

**Terreno:** Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** 20 mq per 2–5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Terreno:** Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

### **Altri fattori**

**Strutture interne ed esterne:** Gli animali non devono essere legati. Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. In caso di animali che non tollerano il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22°C. Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli.

**Alimentazione:** Per assicurare un'adeguata alimentazione di tutti gli esemplari, compresi quelli gerarchicamente inferiori devono essere sistemati diversi punti di alimentazione. Gli animali devono essere alimentati con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine

animali (insetti e larve di coleotteri, uova, piccoli roditori, carne bollita), foglie, germogli, grano, mais, etc.

## **7. Rinoceronti**

### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 12 mq per ogni individuo.

**Clima:** Temperatura superiore ai 15°C.

**Terreno:** Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** 80 mq per ogni individuo; altezza minima della recinzione 1 metro.

**Clima:** Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

**Terreno:** Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

## **8. Ippopotami**

### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 2mx4m per ogni individuo (2x2 m per l'ippopotamo pigmeo).

**Clima:** Temperatura superiore ai 15°C.

**Terreno:** Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** 70 mq per ogni individuo (40 mq per l'ippopotamo pigmeo).

**Clima:** Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

**Terreno:** Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura.

## **9. Giraffe**

### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 12 mq per animale. I recinti devono permettere all'animale di mantenere il collo diritto.

**Clima:** Temperatura superiore ai 15°C.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** 250 mq per fino a 3 individui.

**Terreno:** Non sdruciolevole.

Devono avere la possibilità di afferrare il cibo da posizioni elevate, conformemente al loro comportamento naturale.

## **10. Focche**

Le foche dovrebbero disporre di una piscina di 4 x 2.2 x 1 metri ( 8.8 m<sup>3</sup> per 2 animali e 2 m<sup>3</sup> in più per ogni animale in più).

Inoltre dovrebbero disporre di una superficie di 2 mq per animale, costituita da un pavimento di legno.

L'area destinata alle foche non deve essere soggetta a correnti d'aria.

## Allegato 1

### Protocollo operativo

- Qualsiasi attività circense e/o itinerante che preveda la presenza di animali al seguito, necessita di “nulla osta” da parte del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria competente per territorio dove tale struttura deve insediarsi.  
Al fine del rilascio, il Servizio Veterinario acquisirà preventivamente, attraverso l’Amministrazione comunale, la scheda informativa circhi (Allegato 3), debitamente compilata in ogni sua parte dal Legale Rappresentante della struttura (circo o mostra itinerante) e scortata della documentazione richiesta (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione).
- Tale scheda dovrà essere consegnata all’impresa circense o itinerante dal Comune, all’atto della richiesta di concessione del plateatico e dovrà essere restituita all’Amministrazione comunale che la trasmetterà al Servizio veterinario competente per territorio, il cui parere sarà condizionante al fine del rilascio dell’autorizzazione di cui sopra.
- Il Servizio Veterinario rilascerà il nulla osta dopo aver controllato quanto riportato sulla scheda e visionato l’allegata documentazione, verificando la corrispondenza tra quanto indicato e quanto previsto nelle allegate linee guida.
- Si precisa che il parere del Servizio Veterinario si riferisce esclusivamente agli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, mentre per quanto attiene alla sicurezza ed incolumità pubblica la valutazione spetta alla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
- Fatte salve le disposizioni e le competenze in materia di applicazione del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i., il legale rappresentante dell’attività circense e/o itinerante dovrà essere in possesso della specifica autorizzazione dell’Ufficio Territoriale del Governo (già Prefettura) qualora siano detenuti animali di cui alla L. 150/1992 ed al D.M. 19/04/1996 e successive modificazioni ed integrazioni (animali pericolosi). A tale autorizzazione, dovrà essere necessariamente allegata, così come previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno del 22/02/2002, la documentazione in base alla quale la medesima è stata concessa, in modo tale da permettere una sicura identificazione della struttura (planimetria, descrizione della struttura, verbale della Commissione di vigilanza etc.). Qualora dovesse rilevarsi, dall’esame preliminare della documentazione, che le strutture autorizzate non corrispondono, per dimensioni e caratteristiche, a quanto previsto dai Criteri della Commissione CITES, il Servizio Veterinario lo comunicherà al Comune che valuterà la possibilità di concedere il permesso di attendamento e, contemporaneamente, ne darà comunicazione scritta al Ministero dell’Ambiente Servizio Conservazione della Natura, competente sulle verifiche eseguite.

1. A seguito dell'attendamento del Circo o della mostra itinerante, il Servizio veterinario effettuerà l'attività di vigilanza ai fini della verifica delle condizioni di benessere e di salute degli animali, nonché il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia.  
Qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al Comune, se i tempi lo consentono, un'ordinanza di sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata.  
Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per "Dichiarazione mendace" o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali).
2. Tutti i documenti previsti nella allegata scheda informativa (Allegato 3) dovranno essere integralmente presenti all'atto del sopralluogo di vigilanza. Qualora si riscontrino carenze ed irregolarità in tali documenti potranno essere richieste delle opportune integrazioni e correzioni da effettuare in tempi brevi. Nei casi più gravi si potrà, anche richiedere al Comune un'ordinanza di sospensione dell'attività o procedere a seconda dei casi.
3. Il Comune al quale viene inoltrata richiesta di concessione di suolo pubblico da parte del circo o mostra itinerante, è tenuto a verificare che la piazza che verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto necessario per l'attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc ), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle successive linee guida e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto.
4. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune dovrà specificare all'atto del rilascio dell'Autorizzazione ad esercitare attività circense il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.
5. Gli animali, comunque, non potranno essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.







In particolare, per le specie per le quali sono indicati specifici criteri nell'appendice A del suddetto documento, sono garantite le dimensioni delle strutture interne ed esterne richieste, idonea temperatura, mezzi di contenzione adeguati, arricchimenti ambientali e quant'altro previsto. Per le specie non considerate nei criteri CITES vengono comunque garantite adeguate condizioni di benessere animale.

Data.....

Firma del Legale Rappresentante

.....